

Parliamo di ... DIMISSIONI DEL LAVORATORE

DEFINIZIONE

Le dimissioni sono l'atto unilaterale con cui un lavoratore dipendente recede dal contratto di lavoro che lo vincola al datore di lavoro nel suo rapporto di lavoro.

CARATTERISTICHE

Il lavoratore può recedere liberamente in modo unilaterale dal contratto di lavoro rassegnando le proprie dimissioni senza particolari motivi o vincoli, se non quello di dare il preavviso, e senza che sia necessaria l'accettazione da parte del datore di lavoro.

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente.

Tuttavia il lavoratore è esonerato a rispettare il preavviso nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, ovvero qualora tra lo stesso dipendente e datore di lavoro il rapporto fiduciario sia venuto meno e pertanto il rapporto di lavoro non può più proseguire.

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni devono essere formalizzate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e trasmessi dal datore di lavoro e all'ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente.

Pertanto, non è possibile rassegnare le dimissioni con un documento in forma libera sottoscritto dal lavoratore.

La procedura telematica garantisce il riconoscimento certo del soggetto che effettua le dimissioni e una data certa di trasmissioni.

Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modello. In tale evenienza, il rapporto di lavoro si considera mai cessato.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSIONI

La procedura si applica per tutti i rapporti di lavoro subordinato, fatta eccezione per le dimissioni rassegnate:

- nelle sedi protette, quali Ispettorato del Lavoro o organizzazioni sindacali, nonché avanti alle commissioni di certificazione
- nel lavoro domestico
- da genitori lavoratori nei primi tre anni di vita dei figli (dimissioni che vanno rassegnate in sede protetta e pertanto convalidate all'ispettorato territoriale del lavoro)

I lavoratori che decidono di rassegnare le proprie dimissioni possono:

- provvedervi personalmente tramite codice pin Inps dispositivo o l'accesso SPID

- avvalersi di un consulente del lavoro o di una organizzazione sindacale.

SANZIONI

Il datore di lavoro che altera i moduli per la comunicazioni delle dimissioni è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 30.000,00 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 26 D.lgs. 151/2015 . artt. 2118 . 2119 codice civile.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: paghe@studio-associato.info

Predisposto da: dott.ssa Michela Braggio il 28/11/2018

IL PRESENTE DOCUMENTO HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE